



ASSESSORATO AL TURISMO, ENTI LOCALI, SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Roma,

Ai Sindaci dei Comuni del
Lazio

A.N.C.I Lazio

A.L.I.

A.N.P.C.I. Lazio

C.A.L.

come saprete, la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, recante “*Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali*” ha apportato modifiche alla legge regionale, 5 agosto 2013, n. 5, intitolata “*Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*”.

Il testo coordinato della norma pone una serie di adempimenti e facoltà in capo ai Comuni.

In particolare, l’art. 4 “*Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni*” stabilisce che è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, e prevede espressamente che “*I comuni possono individuare ulteriori limitazioni a quelle previste al comma 1, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica*”

Inoltre, il comma 2, del medesimo articolo stabilisce che *i comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.*

Con l’art. 6 è stato istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti ed ha previsto che *i comuni trasmettano all’Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura,*

E- mail : assturismoentilocali@regione.lazio.it

ASSESSORATO AL TURISMO, ENTI LOCALI, SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

da aggiornare annualmente, delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico e delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio.

L'art. 11 bis stabilisce che gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i trenta mesi successivi alla data di pubblicazione della legge. Il termine di 30 mesi decorre dal 28 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 1 del 27 febbraio 2020, intitolata "*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*", che ha introdotto l'art. 11 bis.

È importante evidenziare che l'art. stabilisce 12 che le sanzioni per la violazione del divieto di nuove aperture (art. 4) e del divieto di pubblicità (art. 7) sono irrogate dai comuni, e che i relativi proventi sono acquisiti direttamente dai comuni medesimi, che devono destinarne una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Certa di farvi cosa gradita e per una più rapida consultazione, vi allego il testo coordinato della legge di cui sopra.

Cordiali saluti,

L'Assessore

Valentina Corrado

